

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 57-6249

**Art.36, comma 2D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Disposizioni in merito alla creazione di un elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale. Revoca della d.g.r. n. 10-5664 del 10 aprile 2007.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, n. 2), della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e s.m.i.: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", le Regioni provvedono con legge regionale a promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

dato atto che la Regione, per mezzo della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e s.m.i.: "Norme in materia di Polizia locale", ha esercitato detta potestà legislativa, stabilendo, fra l'altro, che:

- agli agenti di Polizia locale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso i corsi di cui ai successivi artt. 13 e 14, di una sufficiente professionalità (articolo 10, comma 1, primo periodo);
- ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente (articolo 13, comma 1);
- la Regione, tenuto conto delle esigenze degli Enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale" (articolo 14, comma 1);

ritenuto che in base alla vigente legge regionale la Regione è obbligata a fornire unicamente i corsi regionali di prima formazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e s.m.i., o direttamente a cura ed opera della Regione stessa ovvero per il tramite di "organismi abilitati", i quali organizzano, gestiscono ed erogano il corso per conto della Regione;

considerato che per quanto riguarda l'espletamento dell'attività formativa diversa da quella di cui sopra, gli Enti locali, titolari della funzione fondamentale della polizia municipale, oltre che di quella della polizia amministrativa locale, ex articolo 19, comma 1, lettera i), della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", possono essi stessi autonomamente organizzare, gestire e realizzare, con risorse finanziarie ed umane proprie, qualsivoglia tipologia di attività formativa ritenuta d'interesse;

dato atto che, al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionalmente propri, la Giunta regionale, con DGR n. 25-4233 del 21/11/2016, qui integralmente richiamata unitamente al suo Allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale, ha deciso di adottare il piano formativo regionale rivolto al personale della Polizia locale approvato per l'anno 2016 e che resterà valido fino all'approvazione del Piano formativo 2017.

Detto piano formativo, fra l'altro, prevede di dare attuazione ai bisogni formativi dei Comandi di Polizia locale mediante il reperimento di soggetti che siano istituzionalmente preposti all'addestramento nelle diverse tipologie formative previste o, comunque, a personale docente di alto livello di professionalità ed esperienza;

rilevato che con la DGR n. 25-4233 del 21/11/2016 la Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale è stata autorizzata a dare attuazione al piano formativo in parola e ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi, nell'ambito degli stanziamenti iscritti sul capitolo n. 127654 Missione 01, Programma 09, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

rilevato, al fine di garantire una più efficace erogazione dell'offerta formativa, di individuare un elenco di formatori dotati di idonei titoli e professionalità, da utilizzarsi per i corsi regionali che saranno proposti agli operatori di Polizia locale del Piemonte;

rilevato che, in base al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"), si ha che:

- per i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore ad Euro 40.000,00 l'affidamento può essere diretto, purché motivato (articolo 36, comma 2, lettera a);
- le Stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (articolo 30, comma 2);
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le Stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (articolo 36, comma 7, primo periodo);

dato atto che, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26/10/2016: "Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", detta Autorità ha definito le modalità di dettaglio per supportare le Stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, prevedendo, tra l'altro, che:

- l'affidamento e l'esecuzione di servizi, anche mediante l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli incarichi (2.1);
- l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo (3.2.1.);
- per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000,00 Euro, la motivazione può essere espressa in forma sintetica (3.3.4);

appurato che l'avvenuta approvazione e pubblicazione della sopra citata Linea Guida n. 4 dell'ANAC rende giuridicamente possibile, per effetto del disposto dell'articolo 216 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, l'istituzione e la successiva costituzione, formazione e gestione di un elenco regionale di docenti che potranno essere incaricati dello svolgimento dell'attività di docenza in una o più di dette iniziative formative;

dato atto che con DGR n. 2-5765 del 20/10/2017: "Istituzione dell'Albo fornitori della Giunta Regionale del Piemonte. Articolo 36 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.", qui integralmente richiamata, la Giunta regionale ha istituito l'Albo regionale dei fornitori, dettando le disposizioni generali ed operative per il funzionamento e per la gestione corrette del medesimo;

preso quindi atto delle fonti vigenti sia in materia di corsi di formazione per gli addetti alla Polizia locale sia in materia di costituzione presso la Regione di un elenco docenti che potranno essere incaricati dello svolgimento di una o più di iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, la Giunta regionale, con la presente deliberazione, individua e detta le seguenti disposizioni generali volte all'istituzione di uno specifico elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale:

- principio di economicità, onde garantire l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, onde garantire la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, onde assicurare l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di ragioni obiettive;
- correttezza, onde garantire una condotta leale ed improntata a buona fede;
- libera concorrenza, onde garantire l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e parità di trattamento, onde garantire una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- trasparenza e pubblicità, onde garantire la conoscibilità delle procedure;
- rotazione, onde garantire il non consolidarsi di rapporti economici solamente con determinati docenti;
- Responsabile regionale Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore regionale competente in materia di Polizia locale;
- possono partecipare alla procedura le persone fisiche e giuridiche private che possiedano i requisiti che saranno individuati dal RUP regionale nei successivi adottandi comunicazione ed avviso di selezione.

In particolare, il citato avviso deve fare riferimento ai requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del "Codice dei contratti pubblici", prevedere requisiti attinenti a titoli di studio, abilitativi, professionali o di esperienza minimi per assicurare la migliore qualità possibile della prestazione professionale di volta in volta richiesta, suddivisi per tipologie di aree di attività formativa in cui si articola l'elenco stesso;

- le aree devono essere articolate su almeno tre macro aree: quella "Polizia locale", quella "prassi operativa" e quella "giuridica";
- la valutazione ponderata ed adeguata dei titoli di studio, abilitativi, professionali o di esperienza per ciascuna delle materie inserite nell'elenco è valevole quale condizione d'accesso all'elenco stesso, dal momento che è prevista unicamente la formulazione di giudizi di idoneità e non di graduatorie di merito;
- l'atto di ammissione all'elenco è unico;
- l'elenco è valido per tre anni dalla data della sua approvazione e pubblicazione sul sito web della Regione, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", in cui saranno anche pubblicati la comunicazione e l'avviso di selezione. Decorso tale termine di durata triennale dell'elenco, ciascun interessato, nel caso in cui non sia stato mai iscritto, può proporre domanda di iscrizione nel nuovo elenco che sarà realizzato con le medesime modalità del primo oppure, se già iscritto nell'elenco precedente la cui validità è scaduta, può riproporre nuova domanda di ammissione;
- per assicurare la massima trasparenza e rotazione possibile, l'elenco deve essere revisionato periodicamente ogni sei mesi dalla data della sua approvazione;
- i potenziali interessati possono chiedere l'iscrizione nell'elenco in qualunque momento dell'anno, attestando il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- i docenti iscritti nell'elenco sono automaticamente cancellati nel caso in cui siano decorsi tre anni dal relativo inserimento, laddove è possibile valutare una reinscrizione, previa loro domanda di reinserimento nell'elenco e dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti all'atto della nuova domanda;
- fatti salvi giustificati motivi, la cui ricorrenza è affidata al giudizio discrezionale del RUP regionale, il soggetto che è stato incaricato dello svolgimento di una docenza e vi rinuncia, può accettare un nuovo secondo eventuale incarico di docenza. Se anche in questo caso, eccettuata l'ipotesi della ricorrenza dei giustificati motivi, vi rinuncia, è cancellato automaticamente dall'elenco, a cui può però chiedere di risciversi;
- il compenso da attribuire a ciascun docente per ogni ora di lezione è parametrato a quello che è ordinariamente corrisposto per lo svolgimento di dette prestazioni da parte dello Stato e/o di altre Regioni;
- gli Enti locali ai quali la Regione affida la gestione diretta delle proprie iniziative formative non sono obbligati ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nell'elenco regionale dei docenti per i corsi formativi rivolti agli addetti alla Polizia municipale, né sussiste alcun obbligo di affidamento di incarichi a tutti gli iscritti in detto elenco;
- le operazioni di costituzione e gestione dell'elenco saranno effettuate con strumenti esclusivamente informatici;
- il RUP regionale può disporre l'affidamento diretto dell'incarico senza effettuare alcuna procedura comparativa, a patto di rispettare il principio di rotazione;
- la valutazione sui potenziali interessati deve essere effettuata da parte di una Commissione regionale interna, costituita dal RUP e composta da tre persone di provata qualificazione professionale nel settore oggetto dell'affidamento, ai quali non sarà attribuito alcun gettone di presenza od altro compenso, rientrando lo svolgimento di tale incarico nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio;

evidenziato che la presente deliberazione revoca la DGR n. 10-5664 del 10/4/2007: "Aggiornamento dei compensi per gli incarichi di docenza alle iniziative formative per la Polizia Locale del Piemonte";

vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i.;

vista la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e s.m.i.;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, ed in particolare il suo articolo 19, comma 1, lettera i);

vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., e, in particolare, il suo articolo 36;

vista la D.G.R. n. 7-3725 del 27/7/2016;

vista la D.G.R. n. 38-4122 del 24/10/2016;

vista la Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26/10/2016;

vista la D.G.R. n. 25-4233 del 21/11/2016;

vista la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24;

vista la D.G.R. n. 1-4364 del 15/12/2016;

viste le circolari regionali del 4 aprile 2017: “Indicazioni operative per gli appalti sotto soglia” e del 2 agosto 2017: “Integrazioni alle indicazioni operative sui contratti sottosoglia”;

vista la D.G.R. n. 2 – 5765 del 20/10/2017;

dato atto che la presente Deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voto unanime, reso nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire che sia istituito un elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale;
- di approvare le disposizioni, meglio descritte in premessa e qui integralmente richiamate, finalizzate alla creazione ed alla gestione di un elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale;
- di dare mandato alla Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura di porre in essere gli adempimenti necessari alla costituzione dell’elenco, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente provvedimento;
- di revocare conseguentemente la DGR n. 10-5664 del 10 aprile 2007: “Aggiornamento dei compensi per gli incarichi di docenza alle iniziative formative per la Polizia Locale del Piemonte”, per le motivazioni enunciate in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 23 luglio 2010, n. 22.

(omissis)